

Energy Tax News

Gennaio 2024

Tax & Legal Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlight di questo numero:

Normativa

Incentivi per il sostegno all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili nell'ambito delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Prassi e Giurisprudenza

Società agricola – produzione energia elettrica – impianti fotovoltaici: Risposta ad interpello 22 gennaio 2024, n. 11

Contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023 – base imponibile – riconoscimento di ulteriori incentivi da parte del GSE riferiti a precedenti periodi d'imposta : Risposta ad interpello 26 gennaio 2024, n. 16

Contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023 – base imponibile – risarcimento danni: Risposta ad interpello 26 gennaio 2024, n. 18

Contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023 – questione di legittimità – Rimessione alla Corte costituzionale : Ordinanze TAR Lazio 16 gennaio 2024 nn. 762/2024, 763/2024, 766/2024, 767/2024 e 773/2024

Focus di approfondimento

Incentivi alle CER ai blocchi di partenza

Normativa

Incentivi per il sostegno all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili nell'ambito delle **Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)**

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato il 23 gennaio 2024 e in vigore dal giorno successivo.

- Il Decreto definisce gli incentivi per il sostegno all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal PNRR (cfr. Focus).
- Entro 30 giorni, il MASE, con il supporto dell'ARERA e del GSE, approverà le regole operative che disciplineranno le modalità e i tempi per il riconoscimento degli incentivi.
- Entro 45 giorni dalla pubblicazione delle regole operative, il GSE, in qualità di gestore principale, attiverà i portali che consentiranno di presentare le richieste di incentivo.

Prassi e Giurisprudenza

Società agricola – produzione energia elettrica – impianti fotovoltaici: Risposta ad interpello 22 gennaio 2024, n. 11

Il quesito sottoposto al vaglio dell'Agenzia delle Entrate riguardava la modalità di verifica del requisito relativo al volume d'affari derivante dall'attività agricola superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 260.000 kwh (CM 32/ del 2009, par. 4, punto 2, lett. b). In particolare, se sia necessario considerare il volume d'affari della produzione di energia elettrica nel suo complesso (composto nel caso in esame dalla produzione di tre impianti fotovoltaici), da raffrontare con quello complessivo dell'attività agricola della società, o se, diversamente, occorra confrontare il volume d'affari dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, non già coperto da altri requisiti di connessione, con quello dell'attività agricola, diverso da quello complessivo, da individuarsi nel suo criterio di determinazione.

L'Agenzia ha ritenuto necessario confrontare il volume d'affari della produzione di energia elettrica tramite tutti gli impianti della società con il volume d'affari complessivo dell'attività agricola svolta dalla stessa società (escludendo la produzione di energia fotovoltaica), non essendo rilevante la circostanza che altri impianti, già installati in passato, rispettino altri requisiti di connessione con l'attività agricola.

Inoltre, viene precisato che la verifica del volume d'affari deve essere effettuata in modo analitico alla fine di ogni periodo d'imposta, senza considerare eventuali ragioni, anche eccezionali, che abbiano causato una riduzione del volume d'affari attribuibile all'attività agricola rispetto a quello relativo alla produzione di energia. Ne consegue che, in caso di superamento dei limiti stabiliti, la produzione di energia elettrica deve essere soggetta a imposizione ordinaria per la parte di potenza installata che eccede i 260.000 kWh/anno.

Contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023– base imponibile – riconoscimento di ulteriori incentivi da parte del GSE riferiti a precedenti periodi d'imposta : Risposta ad interpello 26 gennaio 2024, n. 16

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile del Contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023 deve essere determinata includendo anche eventuali sopravvenienze attive (di cui all'art. 88 del TUIR) e sopravvenienze passive (di cui all'art. 101 del TUIR). Pertanto, deve essere inclusa anche la sopravvenienza derivante dal riconoscimento da parte del GSE di incentivi riferiti a periodi di imposta precedenti.

Contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023– base imponibile – risarcimento danni: Risposta ad interpello 26 gennaio 2024, n. 18

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile del Contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023 deve essere determinata includendo la somma riconosciuta a fronte di un risarcimento di un danno 'sostitutivo' riconosciuto in un giudizio afferente situazioni anteriori al quinquennio preso in considerazione ai fini del Contributo.

Contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023–questione di legittimità – Rimessione alla Corte costituzionale: Ordinanze TAR Lazio 16 gennaio 2024 nn. 762/2024, 763/2024, 766/2024, 767/2024 e 773/2024

Il TAR Lazio, in diversi giudizi di impugnazione di atti amministrativi generali dell'Agenzia delle Entrate, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale le disposizioni della legge n. 197 del 2022 che hanno previsto il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 a carico degli operatori del settore energetico.

In estrema sintesi, le ordinanze hanno prospettato:

- la possibile violazione del regolamento europeo n. 1854 del 2022, poiché la legge ha previsto che il contributo debba essere pagato anche da operatori diversi da quelli indicati da tale regolamento;
- il contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto i) la disciplina del contributo non considera che una parte dell'incremento dei profitti realizzati nel 2022 rispetto alla media dei precedenti quattro anni non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell'operatore economico, ma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, ii) il contributo colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già sottoposta a tassazione e iii) la non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Focus di approfondimento

Incentivi alle CER ai blocchi di partenza

Il Decreto pubblicato il 23 gennaio 2024 ha previsto due tipologie di incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER):

- una tariffa incentivante che ha durata massima di 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale e si compone di una parte fissa in funzione delle dimensioni dell'impianto e una variabile legata, invece, al prezzo di mercato dell'energia;
- un contributo in conto capitale, a valere sugli stanziamenti da parte del PNRR, volto a rimborsare fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia.

Sul sito del MASE sono state altresì pubblicate le prime FAQ volte a fornire alcuni chiarimenti in merito alla disciplina. Si riportano di seguito quelle maggiormente significative.

Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER?

"Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW.

Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica."

Esiste un vincolo relativamente alla posizione geografica dei produttori e dei consumatori membri della stessa CER ai fini dell'accesso agli incentivi?

"Sì, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell'area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria".

A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l'energia condivisa?

"Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l'energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh)".

Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?

"La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull'energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.

L'energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.

Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l'energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l'energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L'energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia".

Documento coordinato da: Valeria Russo

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fmksamarketing@kpmg.it



kpmg.com/socialmedia
kpmg.com/it

Energy News, gennaio 2024

© 2024 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.